



Sede legale e amministrativa: Via Del Cantiere, 4 24065 Lovere (BG) C.F. 90029430163 e P.IVA 03606190167
Sedi operative: Via Don Zinetti, 1 24060 Casazza (BG) Via Roma, 35 24060 Villongo (BG)

Delibera n. 26

VERBALE DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA Seconda Convocazione

OGGETTO: Approvazione modifiche allo Statuto della società partecipata L'Ora srl a seguito dell'approvazione del D.Lgs n. 175/2016

L'anno **duemilaventitre** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore 19:00 nella sala consiliare del Comune di Casazza.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legislazione vennero oggi convocati in seduta i componenti dell'Assemblea.

All'appello risultano:

Agazzi Enrico Rodolfo	A	Nicoli Alfredo	P
Amaglio Alex	P	Trapletti Luciano	A
Baldassari Emanuele	P	Vavassori Stefano Francesco	P
Bellini Adriana	P	Vegini Angelo	A
Belotti Manuel	P	Zenoni Nerella	P
Beluzzi Ivan	P	Zoppetti Marco	P
Benedetti Danny	A	Belotti Gilberto	P
Bertazzoli Giorgio	A	Barcella Tommaso	A
Bianchi Francesco	P	Sterni Gianmario	P
Bigoni Alessandro	P	Murachelli Luigi	P
Carrara Nadia	P	Cristinelli Battista	A
Consoli Costantino	P	Piccioli Cappelli Tiziano	P
Freri Renato	P	Baiguini Federico	A
Ghirardelli Fabio	P	Plebani Eleonora	P
Gori Gabriele	A	Cadei Federica	P
Lazzaroni Romeo	P	Micheli Francesco	A
Maffi Alberto	A	Ghildardi Angelo	P
Molinari Cristian	A	Rosa Roberto	A
Pezzoli Maurizio	A	Ponti Carlo	P
		Totale presenti:	24
		Totale assenti:	14

Assiste il Direttore dott. Silvano Fusari il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dott. Bianchi Francesco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

L'ASSEMBLEA

VISTI:

- il vigente Statuto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi;
- il Decreto legislativo 267/2000;
- il Bilancio dell'esercizio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 44 del 29-12-2022 e s.m.i.;
- il PEG 2023-2025 approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 204 del 29-12-2022 e s.m.i.;

PREMESSO che il decreto legislativo n. 175/2016 recante "*Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione*" è entrato in vigore il 23 settembre 2016 e che esso rappresenta la nuova disciplina in materia. Tale decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 18 della citata legge n. 124/2015, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art. 11);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in house (art. 16);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- l'adeguamento, entro il 31 dicembre 2016, degli Statuti delle società a controllo pubblico e delle società in house alle disposizioni del decreto (artt. 26 e 16);

DATO ATTO che la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi è socia di minoranza della società pubblica L'Ora srl per il 32,88% mentre le restanti quote sono in capo al Comune di Lovere;

RICHIAMATO CHE:

- la società L'Ora srl è ente a totale partecipazione pubblica, avente ad oggetto il recupero e la riconversione a nuova funzione delle aree industriali dismesse del porto di Cornasola e delle aree attigue site in lato sud di Lovere;
- tale accordo prevedeva fra l'altro che, per l'attuazione dell'intervento pubblico (finalizzato alla creazione di attrezzature collettive per lo sport, la nautica, il tempo libero ed il turismo), il Comune di Lovere e la Comunità Montana costituissero una apposita società a prevalente capitale pubblico, tenuto conto che, inizialmente, era prevista anche la partecipazione del gruppo Lucchini;
- su tali presupposti, con Deliberazione C.C. n. 60 del 21 novembre 1997, il Comune di Lovere approvava la Convenzione tra il Comune stesso e la Comunità Montana Alto Sebino (ora Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) per la realizzazione dell'accordo di programma;
- il 4 marzo 1999 veniva quindi costituita la società a partecipazione pubblica, denominata L'Ora srl., con il deliberato e concordato scopo sociale di "contribuire alla realizzazione e gestione delle opere del progetto di intervento pubblico previsto

dall'Accordo di Programma approvato con DPGR Lombarda n. 53622”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta esecutiva n.135 del 30-11-2020 avente ad oggetto “Direttiva alla società partecipata L'Ora srl ai sensi del D.lgs 175 del 19/08/2016” trasmessa alla società con nota protocollo n. 16345 del 03-12-2020 con la quale la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi invitava, L'Ora srl, tra gli altri adempimenti, a "procedere alla revisione dello statuto", indicando come scadenza perentoria il 30-09-2021;

RICHIAMATA altresì la comunicazione inviata con nota nostro protocollo n. 14197 del 08/10/2021 con cui si sollecitava un pronto riscontro da parte della società L'Ora srl risultante ancora inadempiente;

PRESO ATTO CHE:

- a seguito dei diversi solleciti da parte della scrivente e del Comune di Lovere, la società L'Ora srl presentava ai soci la prima bozza di revisione dello Statuto in data 09-03-2021 ns prot. n. 3492;
- con nota ns prot. n. 7385 del 19-05-2022 la Comunità Montana invitava il socio di maggioranza e la società ad un incontro tecnico al fine di definire e meglio approfondire i contenuti degli artt. 8 e 13 della bozza di Statuto;
- con nota del 19-07-2022 ns prot. n. 10773 del 21-07-2022 la società L'Ora srl trasmetteva una proposta di modifica, uniforme per tutti i soci, *“facendo seguito alla ns lettera prot. 013/21 inviata via pec in data 09.03.2021, alle successive Vs, in particolare la lettera del Comune di Lovere prot. 5011 del 08.04.2022 e la lettera della Comunità montana prot. 7385 del 19.05.2022 nonché a seguito dell'accordo raggiunto tra Voi Soci nel corso dell'assemblea ordinaria de L'ORA srl in data 06.06.2022”*;
- che il Comune di Lovere con Deliberazione di C.C. n. 28 del 28-07-2022 procedeva all'approvazione delle modifiche allo Statuto della società partecipata L'Ora srl a seguito dell'approvazione del D.Lgs 175/2016;
- che la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi non procedeva invece in tal senso in quanto la Statuto non era ancora nella versione definitiva;

RILEVATO che con comunicazione del 23.05.2023, ns protocollo n. 8601 del 23-05-2023 la società L'Ora srl trasmetteva il nuovo testo dello Statuto, indicando *“facendo seguito alla ns lettera prot. 013/21 del 09.03.2021 e prot. 045 del 19.07.2022, alle successive Vs, in particolare la lettera del Comune di Lovere prot. 5011 del 08.04.2022 e la lettera della Comunità montana prot. 7385 del 19.05.2022 nonché a seguito dell'accordo raggiunto tra Voi Soci nel corso dell'assemblea ordinaria de L'ORA srl in data 19.05.2023”*;

DATO ATTO che L'Ora srl ha apportato le modifiche richieste dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi rispetto alla precedente bozza e richiede pronta approvazione dei soci al fine di approvare lo Statuto in Assemblea dei Soci entro fine settembre p.v.;

VISTE le modifiche statutarie proposte come da nuovo statuto allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

VISTO l'allegato parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal direttore, ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI espressi nelle forme di legge e secondo le disposizioni del vigente Statuto nel modo seguente: consiglieri presenti e votanti n. 24 consiglieri favorevoli n. 24, contrari e astenuti nessuno;

DELIBERA

1. di dare atto che i richiami, le premesse e l'intera narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le modifiche apportate al testo dello statuto societario della società L'Ora srl, così come indicate nell'allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Presidente, o suo delegato, a partecipare all'Assemblea dei Soci della suddetta società per l'espressione del voto favorevole relativamente allo statuto allegato, con mandato ad approvare le integrazioni o le eventuali

- modificazioni che si rendessero necessarie rispetto allo stesso, aventi carattere non sostanziale e comunque rispettose dei criteri e degli indirizzi fondamentali deliberati con il presente atto;
4. di dare mandato agli organi amministrativi della suddetta società affinché possano modificare lo statuto sociale della stessa, adottando il nuovo testo qui approvato in allegato;
 5. di trasmettere il presente atto alla suddetta società affinché ne venga data attuazione.

Il Presidente chiede all'Assemblea di votare la immediata esecutività della presente deliberazione.

L'Assemblea in separata votazione, con voti espressi nelle forme di legge e secondo le disposizioni del vigente Statuto, stante l'urgenza: consiglieri presenti e votanti n. 24, voti favorevoli n. 24 contrari e astenuti nessuno

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Delibera Assemblea n. 26 del 31-07-2023

OGGETTO:

Approvazione modifiche allo Statuto della società partecipata L'Ora srl a seguito dell'approvazione del D.Lgs n. 175/2016

PARERI

- PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 28-06-2023

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
f.to dott. Francesco Bianchi

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

~~~~~  
Referto di pubblicazione (articolo 124 comma 2 D. Lgs. 18/8/2000 n° 267).

Io sottoscritto Direttore della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 04-08-2023 al 19-08-2023

addì, 04-08-2023

Il Direttore  
f.to dott. Silvano Fusari

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 31-07-2023 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Lì, 31-07-2023

Il Direttore  
f.to dott. Silvano Fusari

# NUOVO STATUTO

# L'ORA SRL



## DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, posseduto da Enti Pubblici Locali, nella definizione portata dall'art. 2 comma 1, D.Lgs. N. 267/2000, con la denominazione:

“L’ORA S.R.L.”

Qualificano la natura e le caratteristiche della Società, ai fini delle previsioni di cui all’ art. 2, lett. b), c), d), h) ed m) del D.Lgs. n. 175/2016;

- a. i principi e le direttive promananti dagli Statuti degli Enti Pubblici Locali o da altri Enti Pubblici, aderenti alla Società;
- b. la mancanza di terzietà tra Enti Pubblici Locali soci e la Società, vista la presenza in capo ai soci medesimi, di un potere di direzione, coordinamento e supervisione;
- c. il controllo esercitato dai singoli Enti relativamente ai servizi affidati, talché la società non possiede autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e si configura quindi come una entità distinta solo formalmente dagli Enti affidanti.

Art. 2) La Società ha sede legale in Lovere (BG).

Art. 3) - La Società è costituita, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni, al fine di contribuire alla realizzazione e gestione delle opere del progetto di intervento pubblico previsto dall'Accordo di Programma approvato con DPGR Lombardia n. 53622 in data 8 aprile 1997 che è stato realizzato con il finanziamento dei contributi pubblici dell'Unione Europea programma “Resider II “ misura 7/a (anni 1994/1997), oltre che con mezzi del Comune di Lovere e della Comunità Montana Alto Sebino ora Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

La Società ha ad oggetto:

- a) la realizzazione, l'incremento e la gestione delle attrezzature e degli immobili risultanti dal progetto di intervento pubblico di cui alla premessa;
- b) la gestione di impianti sportivi con particolare riguardo alla promozione degli sport d'acqua (canottaggio, vela, nuoto,etc.);
- c) la promozione turistica di Lovere e dell'area territoriale della ex Comunità Montana Alto Sebino;

d) la promozione di iniziative nel settore dello spettacolo e delle arti atte all'incremento turistico nel territorio.

e) l'organizzazione di eventi e/o pacchetti turistici atti all'incremento di utenti nel territorio.

Per la realizzazione dei propri fini e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie immobiliari e mobiliari connesse all'attività sociale in quelle forme e con quelle modalità che siano riconosciute più idonee ed utili dall'Organo Amministrativo.

La società può, tra l'altro, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna dall'Organo Amministrativo, purché dette operazioni siano relative allo sviluppo dell'oggetto sociale.

Sono espressamente escluse in via prevalente sia l'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 3, commi 2 e 3 e del D.Lgs. 21 Novembre 2007 n. 231, sia l'esercizio dell'attività di cui all'art 106 del D.L.vo 385/93 ed al D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58.

La società potrà ricevere l'incarico di svolgere singoli segmenti o specifiche fasi complementari alla attività di imprese esercenti servizi pubblici locali nelle materie di propria competenza e nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa, ossia l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 4) La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà a essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'assemblea. L'assemblea dei Soci ha inoltre facoltà di sciogliere anticipatamente la Società a termini di legge.

## CAPITALE

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 2.037.400 (duemilionitrentasettemilaquattrocento) diviso in quote ai sensi di legge. Non è ammessa la partecipazione di privati o di enti diversi ed in ogni caso di soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare una alterazione dei meccanismi di controllo analogo ovvero una incompatibilità gestionale rispetto alla normativa nazionale e comunitaria.

## FINANZIAMENTI

Art. 6) La società ha la facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche in misura non proporzionale alla quota da ciascun socio posseduta.

Tali fondi potranno essere acquisiti a titolo di finanziamento fruttifero o infruttifero, nonché a titolo

di versamenti in conto capitale infruttifero ai sensi dell'art. 46 T.U.I.R. D.P.R. 917/86, sia in un caso che nell'altro con possibilità di restituzione, sulla base di quanto verrà deliberato dall'assemblea dei soci.

In caso di versamento in conto capitale infruttifero ai sensi dell'art. 46 T.U.I.R. D.P.R. 917/86, i soci potranno deliberare di trasferire, in tutto o in parte, detti versamenti ad aumento del capitale sociale ed ha copertura delle perdite di esercizio.

Art. 7) Il capitale sociale potrà essere aumentato in funzione delle necessità operative della Società.

#### TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 8) Le quote sociali sono indivisibili, mentre la loro trasferibilità totale o parziale, esclusivamente agli enti locali, è soggetta alle seguenti limitazioni:

- il socio che intende alienare la propria quota è tenuto ad offrirla in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel libro relativo. Il diritto di prelazione di essere esercita per l'intera quota offerta. Nel caso in cui più soci esercitino il diritto di prelazione, esso spetterà a ciascuno di essi in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.
- L'offerta di vendita deve essere comunicata, all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata o pec, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio della Società e contenente l'indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento, nonché gli estremi dell'acquirente la quota.
- L'Organo Amministrativo ne informerà prontamente i soci titolari del diritto di prelazione all'indirizzo risultante dal libro soci, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC, affinché ciascuno di essi possa esercitare il diritto di prelazione, formalizzando per iscritto all'Organo Amministrativo stesso la propria volontà di acquisto della quota entro il termine di 90 giorni dalla ricezione del predetto avviso. Scaduto inutilmente tale termine il diritto di prelazione si intenderà rinunciato ed il socio offerente sarà libero di vendere o trasferire a terzi la propria quota entro il perentorio termine di sei mesi, ma ad un prezzo non inferiore a quello richiesto ai soci e fermo restando quanto previsto all'

Art. 9 del presente Statuto. Decorso il termine di sei mesi, senza aver perfezionato la vendita, il socio alienante dovrà nuovamente rinnovare la prelazione, nei termini sopra esposti, prima di poter alienare la propria quota.

- il socio non può senza il consenso della maggioranza dei soci, espresso anche per lettera, sottoporre a pegno e volontariamente tutto o parte della propria quota o costituirla in garanzia o usufrutto.

Art. 9) In caso di disaccordo tra i soci sulla congruità del corrispettivo, in seguito a cessione, il valore verrà determinato inappellabilmente dagli arbitri così come stabilito all'art 29 del presente Statuto. Nella determinazione del valore della quota, gli arbitri formuleranno la valorizzazione sulla base della situazione patrimoniale-economica, redatta il giorno della comunicazione, tenendo conto del l'avviamento e secondo criteri di cessione aziendale. Il valore indicato dall'alienante si riterrà comunque congruo se non differirà di oltre il 20% rispetto a quello determinato dal Collegio Arbitrale.

Art. 10) Per domicilio di si intende quello risultante dal Libro Soci.

## ASSEMBLEA

Art. 11) L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale; nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, con convocazione spedita a mezzo pec o raccomandata almeno 5 giorni prima dell'adunanza, nei modi stabiliti dall'articolo 2479bis c.c. e viene presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che l'assemblea stessa non elegga alla presidenza uno dei soci presenti.

Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedono, l'assemblea, ai sensi dell'art 2364 comma 2 c.c., potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci siano presenti o informati.

Ciascun socio può essere rappresentato in assemblea da una sola persona, fermo restando che la partecipazione alla formazione delle deliberazioni è comunque data in proporzione del valore delle quote possedute.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri di accettare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci di partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita, per dirigere la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e per regolare le modalità di votazione. Il Segretario è nominato dal Presidente.

Art. 12) Il Direttore del porto turistico potrà a partecipare a titolo consultivo ad ogni Assemblea dei soci in quanto attività di particolare rilevanza per il perseguimento dell'oggetto sociale.

#### AMMINISTRAZIONE

Art. 13) - L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Al Consiglio di Amministrazione si applica il D.L. 16.05.1994, n. 293.

Nella nomina del Consiglio di Amministrazione la maggioranza dei componenti verrà eletta dal socio di maggioranza relativa e i residui componenti eletti dai restanti soci. I relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

I consiglieri di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità autonomia e compatibilità previsti dalle leggi vigenti. Inoltre i consiglieri devono possedere adeguate competenze riguardo i settori oggetto di gestione. E' possibile prevedere ai sensi della normativa vigente un'indennità di mandato al presidente del CDA e ai consiglieri tramite delibera di assemblea, escludendo in ogni caso previsione di trattamenti di fine mandato o corresponsione di altri emolumenti a seguito dell'attività.

Nella scelta degli amministratori, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Art. 14) Il Presidente dovrà essere eletto dal Consiglio di Amministrazione. E' vietata la nomina del Vice Presidente, salvo che la carica stessa sia attribuita quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 15) Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e si dovrà procedere a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, riconvocando l'assemblea dei soci per le relative competenze. Si applica l'art. 2386 cod. civ.

Art. 16) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano riservati tassativamente dalla legge alla competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 17) Gli Atti di straordinaria amministrazione dovranno essere deliberati a maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per atti di straordinaria amministrazione si intendono i seguenti: l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili e le operazioni immobiliari in genere; l'assunzione di mutui e di finanziamento sotto qualsiasi forma; l'assenso all'iscrizione di ipoteche ed alla loro postergazione; l'assunzione, la cessione e la concessione di partecipazioni sociali, e la prestazione di garanzie di ogni natura a favore di terzi; la stipulazione di contratti di acquisto, cessione e affitto d'azienda e di rami di aziende, la vendita e l'acquisto anche in forma di locazione finanziaria di beni strumentali superiori al valore del capitale sociale.

Per detti affari di straordinaria amministrazione, il Consiglio può delegare i poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno dei suoi membri, fissando le attribuzioni, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori e procuratori anche "ad negotia", per il compimento di determinati atti o categoria di atti.

Art. 18) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Società in giudizio e nei rapporti con i terzi. In caso di assenza del Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente.

Il Consiglio si riunisce anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta per iscritto al Presidente da almeno due Consiglieri o da un Sindaco effettivo.

La convocazione deve essere comunicata mediante pec, lettera, email telegramma o fax indicanti l'ordine del giorno e spediti al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni di ordinaria amministrazione dell'Organo Amministrativo, è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tranne che non sia composto da due soli membri, in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza o astensione, il voto del Consigliere più anziano.

Delle deliberazioni deve essere redatto processo verbale da inserirsi nel Libro delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione firmato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Art. 19) All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'Assemblea potrà inoltre assegnare allo stesso un compenso in misura da determinarsi in sede assembleare, nei limiti delle leggi vigenti. E' vietata la corresponsione ai componenti degli organi sociali di gettoni di presenza o premi di risultato ove deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato, in conformità all'art. 9, lett. c) D.L.gs. 175/2016.

Art. 20) - Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a costituire commissioni e comitati tra i suoi membri ed anche con la partecipazione di esterni, ma limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al trenta per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Nella gestione della Società, l'Organo Amministrativo ha l'obbligo espresso di redigere un programma annuale da inviare ai soci entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, contenente le scelte e gli obiettivi da conseguire con la specifica, tra l'altro:

- dell'indicazione delle linee di sviluppo sulle quali la Società intende perseguire gli obiettivi sociali e più in specifico dei rami di attività in essere o da predisporre per lo sviluppo;
- i programmi di interventi in merito alle predette linee di sviluppo con le relative modalità di gestione in particolare nell'aspetto finanziario;
- la previsione in merito alla determinazione delle eventuali tariffe dei servizi gestione.

Art. 21) - Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, nessun Amministratore è vincolato dal divieto di cui all' Art. 2390 del Codice Civile.

Art. 22) - Il Direttore del porto turistico potrà partecipare a titolo consultivo ad ogni Consiglio di Amministrazione in quanto attività di particolare rilevanza per il perseguimento dell'oggetto sociale.

### COLLEGIO SINDACALE

Art. 23) - La gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, funzionante a norma di Legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dal socio di minoranza mentre i due membri effettivi sono eletti dal socio di maggioranza. Un membro supplente eletto dal socio di maggioranza e uno dal socio di minoranza.

Nella nomina del collegio, dovranno essere rispettate le quote di genere.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili, ferma l'applicazione del D.L. 16.05.1994, n. 293.

E' possibile nominare in alternativa al collegio un unico sindaco, di concerto tra i soci su proposta del socio di minoranza.

Per quanto concerne il funzionamento del Collegio si farà riferimento a quanto previsto dagli articoli 2477-2403 eseguenti del Codice Civile.

E' vietata la corresponsione ai componenti del collegio gettoni di presenza o premi di risultato ove deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato, in conformità all'art. 9, lett. c) D.L.gs. 175/2016.

### SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

Art. 24) - La Società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all' articolo 2497-bis Comma secondo del Codice Civile.

### CONTROLLO ANALOGO, CONGIUNTO E DIFFERENZIATO

Art. 25) - L'affidamento diretto di servizi pubblici locali alla società potrà essere disposto, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, da parte di soci rappresentanti enti locali ( di seguito "soci affidatari").



La società gestisce i servizi in via esclusiva a favore dei soci affidatari ed in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza di dette Amministrazioni. I soci affidatari esercitano congiuntamente e/o disgiuntamente, i più ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione sugli organi ed organismi societari ed in particolare:

- possono convocare gli organi della società per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi pubblici locali;
- possono richiedere periodicamente e comunque non più di 2 volte l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico-finanziario;
- possono gestire forme di controllo di gestione con le modalità stabilite dai regolamenti interni delle Amministrazioni affidatarie;

Dovranno essere comunicati gli ordini del giorno delle assemblee del CDA ai soci e su richiesta dovranno inviare documenti relativi ai verbali delle proprie adunanze nonché gli atti relativi a operazioni rilevanti quali acquisti, cessioni al di sopra di 10.000,00 euro e contratti di qualsiasi natura stipulati.

Ai fini della efficace gestione dei citati servizi gli organi della società rispondono dell'attività svolta anche agli organismi individuati dal presente atto.

Il controllo da parte dei soci affidatari, oltre che mediante le prerogative di socio della società così come definite dal diritto societario, potrà essere svolto anche attraverso l'istituzione di appositi comitati.

#### BILANCIO-SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 26) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed entro i termini di Legge verranno formulati l'inventario ed il bilancio.

Gli utili netti risultanti dal Bilancio annuale dovranno essere ripartiti nel modo seguente:

- una quota stabilita dall'Organo Amministrativo, che non dovrà essere inferiore alla misura prevista dalla Legge ai sensi dell'art 2430 Codice Civile verrà assegnata al fondo di riserva legale;
- il residuo utile dovrà essere attribuito a capitale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea per la costituzione o ampliamento di eventuali riserve e fermo restando comunque lo scopo di reimpiego in attività concernenti lo scopo sociale.

Art. 27) - In caso di scioglimento della Società da qualsiasi causa dipendente, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

## DIRITTO DI RECESSO

Art. 28) Il diritto di recesso compete, nei soli casi di legge, al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC all'Organo Amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R. o PEC, che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel Libro Soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, entro 90 giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall' art. 2473 Codice Civile.

## CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 29) Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la Società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci e revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

Nel caso in cui l'arbitro designato sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società. L'arbitro deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda si intende integralmente accettato con l'adesione al presente Statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro come sopra nominato.

Le modifiche dell'atto costitutivo, modificative o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

### RINVIO

Art. 30) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.